



CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT
35 E 164 DEL D.LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA,
BEVANDE CALDE E FREDDI, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE LA
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO DI N 37 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DI CUI 7 EROGATORI DI ACQUA POTABILE DI RETE PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA
DI FIRENZE
CIG 9686284E69

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

DEFINIZIONI

- Articolo 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- Articolo 2. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
- Articolo 3. SPAZI DESTINATI ALLA CONCESSIONE
- Articolo 4. TERMINI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI
- Articolo 5. RESTITUZIONE DEGLI SPAZI
- Articolo 6. BACINO DI UTENZA
- Articolo 7. GIORNI E ORARI DEL SERVIZIO
- Articolo 8. INTERRUZIONI NELLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Articolo 9. UBICAZIONE E TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI
- Articolo 10. REQUISITI DI CONFORMITÀ TECNICA DEI DISTRIBUTORI
- Articolo 11. CONDIZIONI GENERALI DI INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI
- Articolo 12. EROGAZIONE ACQUA POTABILE
- Articolo 13. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'EROGATORE GRATUITA DI ACQUA POTABILE
- Articolo 14. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- Articolo 15. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL RUP A CONCLUSIONE DELLA INSTALLAZIONE
- Articolo 16. REFERENTE DEL CONCESSIONARIO
- Articolo 17. PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ INERENTI ALLA CONCESSIONE NORME SULLA SICUREZZA
- Articolo 18. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI DA EROGARE
- Articolo 19. SPECIFICHE DEI PRODOTTI EROGATI
- Articolo 20. SISTEMA HACCP
- Articolo 21. PREZZI A BASE DI ASTA
- Articolo 22. REVISIONE DEI PREZZI
- Articolo 23. PAGAMENTO DEI PRODOTTI
- Articolo 24. ONERI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE
- Articolo 25. OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO
- Articolo 26. ASSISTENZA UTENTI E RECLAMI
- Articolo 27. PENALI
- Articolo 28. CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
- Articolo 29. ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
- Articolo 30. RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO -REPORTISTICA

DEFINIZIONI

1. STAZIONE APPALTANTE: Corte di Appello di Firenze
2. CONCESSIONARIO: soggetto aggiudicatario del Lotto;
3. CONTRATTO: è il contratto sottoscritto da Corte di Appello di Firenze con il Concessionario, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste;
4. SEDE: unità immobiliare presso la quale dovranno essere eseguite le prestazioni richieste;
5. RESPONSABILE DEI SERVIZI: Persona fisica, nominata dal Concessionario, quale referente dei Servizi di cui al presente Capitolato Tecnico, con ruolo di supervisione e coordinamento con il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione e/o altre figure della Amministrazione appositamente delegate. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione dell'appalto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente;
6. STRUTTURA COMPETENTE: Unità Organizzativa della Corte di Appello preposta alla gestione del contratto con ruolo di supervisione e coordinamento con il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione e/o altre figure della Amministrazione appositamente delegate;
7. PRODOTTI: alimenti e bevande dettagliatamente descritti negli articoli 17,18 e 21
8. DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI: apparecchi per la distribuzione di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati.
9. CANONE DI CONCESSIONE: corrispettivo offerto per ogni macchina distributrice automatica installata.
10. ONERI ULTERIORI: ulteriori oneri per i quali deve essere corrisposto all'Amministrazione un corrispettivo.

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione di acqua, bevande calde e fredde, snack e altri generi alimentari, mediante l'installazione, la manutenzione e il rifornimento di n. 37 distributori automatici di cui 7 erogatori di acqua naturale collegati alla rete idrica da collocare presso il Palazzo di Giustizia di Firenze

2. L'Amministrazione si riserva di riconsiderare durante il periodo contrattuale, qualora lo ritenesse necessario:

- il numero, la tipologia e l'allocazione dei distributori installati;
- i prodotti erogati dai distributori.

ART.2 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

1. I concorrenti, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento del servizio e di conseguenza sulla presentazione della offerta dovranno effettuare un sopralluogo **obbligatorio** presso il Palazzo di Giustizia- Viale Guidoni 61- nel quale dovrà essere eseguito il servizio.

2. Il sopralluogo dovrà essere effettuato obbligatoriamente nei giorni e negli orari indicati nell'Allegato 3 Calendario dei sopralluoghi, che è parte integrante della documentazione di gara, inviando una richiesta alla peo uff.contratti.ca.firenze@giustizia.it, entro e non oltre i 4 giorni precedenti la prima data utile per il sopralluogo indicata dall'Amministrazione.

3. La richiesta dovrà contenere i dati identificativi dell'operatore economico per la quale il sopralluogo viene richiesto ed il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, della/e persona/e incaricata/e ad effettuarlo e i relativi documenti di identità per i necessari permessi all'accesso. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale dell'operatore economico o da un soggetto diverso purché munito di idonea delega.

4. Ciascun concorrente potrà indicare al massimo due incaricati. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti e, qualora ciò avvenga, la o le indicazioni pervenute successivamente non saranno prese in considerazione e saranno motivo di esclusione dal sopralluogo.

5. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, costituiti o costituendi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del d.Lgs. n. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici

raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega della mandataria costituita o costituenda.

6. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

7. A seguito della richiesta di sopralluogo l'Amministrazione indicherà all'operatore economico il giorno e l'orario di presentazione al sopralluogo che è da intendersi come definitivo.

8. Al termine del sopralluogo verrà rilasciato al concorrente un attestato di presenza e presa visione dello stato dei luoghi da parte del personale incaricato ("**ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO**"), da caricare, tramite il Sistema, unitamente agli altri documenti amministrativi nella busta amministrativa.

9. I concorrenti, con l'effettuazione del sopralluogo e con la presentazione dell'offerta, confermeranno di aver valutato e accettato le condizioni fissate nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale di appalto e preso visione e conoscenza di tutti i particolari che possono influire sulla funzionalità e sui costi del servizio.

10. La mancata presentazione al sopralluogo sarà motivo di esclusione dalla procedura di gara.

ART. 3 SPAZI DESTINATI ALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concede in gestione al concessionario, per l'espletamento del servizio, gli spazi su cui ubicare i distributori indicati nelle planimetrie allegate alla documentazione di gara.

2. Il concessionario si impegna, con la sottoscrizione del contratto di concessione, a corrispondere all'Amministrazione Giustizia, per gli spazi concessi, il canone annuo di € 6.216 (seimiladuecentosedici) per n.37 distributori automatici comprensivi degli erogatori di acqua potabile di rete.

3. Per quanto concerne i consumi di energia elettrica e acqua e ulteriori oneri il concessionario si impegna, inoltre, a corrispondere all'Amministrazione Giustizia, l'importo forfettario di € 18.500 (diciottomilacinquecento) per i 37 distributori automatici comprensivi degli erogatori di acqua potabile di rete.

4. Il pagamento delle somme indicate nei punti 2 e 3 del presente Capitolato dovrà avvenire **annualmente alla scadenza del 15 dicembre** tramite il versamento sul Bilancio dello Stato CAPO XI CAPITOLO 3530 "entrate eventuali e diverse" concernenti il

Ministero della Giustizia conto corrente CODICE IBAN **IT 59D 01000 03245 3480 11 3530 03**

5. Nell'anno di avvio e fine del servizio, il pagamento dovrà avvenire per l'importo rapportato ai mesi di servizio espletato.

6. La relativa quietanza, a comprova del corrispettivo versato, dovrà essere trasmessa tassativamente entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno alla pec prot.ca.firenze@giustiziacert.it.

Il mancato pagamento del canone di locazione e/o dell'importo forfettario per i consumi e gli ulteriori oneri comporterà la immediata risoluzione del contratto.

7. Il concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dell'Amministrazione nonché i macchinari e le attrezzature per scopi diversi da quelli previsti nella presente procedura, né potrà mutare la destinazione di uso degli spazi, né modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi.

8. Negli spazi oggetto della concessione il gestore non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

9. L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 del Codice civile e l'Amministrazione potrà richiedere l'immediata restituzione degli spazi oltre al risarcimento del danno.

10. Per la consegna degli spazi sarà redatto apposito verbale dopo la stipula del contratto.

ART. 4 TERMINI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI

1. Il Concessionario dovrà eseguire, entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, la consegna e l'installazione completa di tutti i distributori automatici e degli erogatori di acqua naturale collegati alla rete idrica negli spazi assegnati dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato all'art 27.

2. Si rappresenta che il Palazzo di Giustizia è privo di montacarichi.

3. Gli eventuali allacciamenti elettrici e i collegamenti idraulici, nonché tutti gli oneri relativi al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione degli impianti, s'intendono, nessuno escluso, a totale carico del Concessionario che dovrà rilasciare all'Amministrazione la relativa dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. dello sviluppo economico n. 37/08 e s.m.i.

4. Il concessionario avrà cura di verificare ed eventualmente adeguare anche i punti di allaccio, elettrici ed idrici, già esistenti.

5. Dell'avvenuto completamento della consegna e installazione dei distributori automatici faranno fede appositi verbali redatti congiuntamente dal Concessionario e dall'Amministrazione, dai quali dovrà rilevarsi:

- la decorrenza del servizio, che sarà attivato entro i 10(dieci) giorni naturali e consecutivi all'installazione di ciascun singolo distributore;
- la consegna, per ogni apparecchiatura installata, della documentazione specificata al successivo art. 15 del presente Capitolato;
- la verifica sull'anno di costruzione dei distributori automatici.

6. L'Amministrazione, fermo restando la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande e alimenti e la verifica sulla regolarità delle seguenti certificazioni: idoneità igienico - sanitaria dei distributori automatici; idoneità igienico - sanitaria degli addetti al servizio; idoneità dell'impianto elettrico (norme UE- ENPI) si riserva di eseguire, a campione, controlli periodici al fine di verificare il corretto uso degli spazi concessi e il rispetto degli impegni assunti per la qualità dei prodotti e del servizio

ART 5 RESTITUZIONE DEGLI SPAZI

1. Entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza della concessione, il gestore dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, pena l'incameramento della cauzione.

2. Verrà redatto, in contraddittorio tra l'Amministrazione e il Concessionario, un verbale di riconsegna degli spazi.

3. Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

4. Lo svincolo della garanzia fideiussoria o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio).

5. Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

6. Nel caso in cui il Concessionario non rispettasse i tempi di restituzione degli spazi, l'Amministrazione applicherà le penali previste nel disciplinare di gara.

ART 6 BACINO DI UTENZA

1. Il servizio di somministrazione è rivolto ai dipendenti del Ministero della Giustizia, ai magistrati, agli avvocati e agli utenti giornalieri presenti nel Palazzo di Giustizia di Firenze.

2. Si rappresenta che all'interno del Palazzo di Giustizia è presente un servizio di bar e somministrazione di bevande e alimenti in concessione dall'Amministrazione Comunale. Risulta a questa Amministrazione che l'Amministrazione Comunale sta predisponendo una procedura di gara per l'affidamento in concessione di un ulteriore servizio di bar e somministrazione di bevande e alimenti sempre all'interno del Palazzo di Giustizia.

3. La fruizione del servizio è facoltativa da parte dell'utenza, pertanto, il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancato utilizzo.

4. La concessione del servizio è in via esclusiva. Al concessionario spettano i vantaggi economici che ne derivano.

ART 7 GIORNI E ORARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di erogazione di acqua, bevande calde e fredde, snack ed altri generi alimentari dovrà essere assicurato con continuità dal lunedì al venerdì 8-18.30 e il sabato dalla 8 alle 14.00.

2. Il personale addetto al servizio potrà accedere alla sede, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 e la permanenza sarà consentita per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre le 15.00 per effettuare le operazioni di rifornimento manutenzione e pulizia dei distributori.

ART 8 INTERRUZIONI NELLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario dovrà garantire la continuità del servizio di erogazione di acqua, bevande calde e fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici.

2. L'interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

3. In tali casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio e di computare l'intervenuto periodo di sospensione quale tempo supplementare rispetto alla durata originariamente prevista dal contratto, da computarsi alla ripresa del servizio stesso.

4. Il servizio non sarà effettuato qualora si rendesse necessario effettuare lavori urgenti o indifferibili di manutenzione straordinaria agli impianti o agli spazi dati in concessione; in tal caso l'Amministrazione comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi e il Concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti. In tali casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio e di computare l'intervenuto periodo di sospensione quale tempo supplementare rispetto alla durata originariamente prevista dal contratto, da computarsi alla ripresa del servizio stesso

5. Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà l'applicazione di una penalità proporzionale al disservizio causato fino alla risoluzione del contratto.

6. In tal caso, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

ART.9 UBICAZIONE E TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI

1. I distributori automatici e gli erogatori dovranno essere collocati nelle aree indicate dalle planimetrie allegate alla documentazione di gara. L'Amministrazione precisa che le planimetrie individuano la posizione attuale dei distributori e degli erogatori, ma non vincolano l'Amministrazione al posizionamento delle apparecchiature nei medesimi spazi, potendo la medesima richiedere la installazione in altri punti.

2. I distributori da installare sono nel numero e tipologia riepilogati nella sottostante tabella:

Tipologia Distributori	numero
Bevande calde grande	9
Bevande fredde/snack grande con reparto alimenti freschi	10
Combinato (bevande calde + fredde e snack)	11
Totale	n. 30

Erogatori gratuiti di acqua potabile	n.7
Totale	

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di sopraggiunte esigenze, di variare il numero e tipologia dei distributori ed erogatori di acqua potabile, nell'arco temporale della durata della concessione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, in aumento o diminuzione del totale sopra indicato ai sensi dell'art. 175 comma 1 lett.a) del D.L.g. vo 50/2016, fino ad un massimo di n. 2 distributori automatici ed un erogatore di acqua potabile di rete.

3. Si applica comunque quanto previsto all'art. 175 comma 2 del D.L.gvo 50/2016.

4. Il concessionario potrà proporre ai fini di una migliore efficienza del servizio, alla Stazione Appaltante, la parziale modifica della tipologia di distributore, con altra tipologia.

5. La proposta dovrà essere approvata dall'Amministrazione con atto del Responsabile Unico del Procedimento.

6. Il servizio dovrà essere espletato dal concessionario sotto la propria responsabilità e con propria organizzazione, secondo quanto prescritto dal presente capitolato.

ART. 10 REQUISITI DI CONFORMITÀ TECNICA DEI DISTRIBUTORI

1. I distributori automatici da installare dovranno:

a) essere nuovi di fabbrica e/o di primo utilizzo, di ultima generazione tecnologica, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);

b) essere rispondenti alle norme e prescrizioni tecniche, sia italiane che europee, vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi;

c) rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("*Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita*") in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;

d) rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;

e) essere ad alta efficienza energetica e rientrare, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della commissione dell'11 marzo 2019 nella classe energetica A;

f) essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;

g) contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra;

h) essere dotati di interruttore magnetotermico differenziale coordinato con cavo elettrico di alimentazione.

2. I distributori automatici da installare dovranno inoltre:

- a) essere dotati, tutti indistintamente, dei principali sistemi di pagamento ovvero: in contanti (*a moneta con sistema rendi-resto*), con sistema elettronico, tramite dispositivo funzionante a *chiave elettronica o tessera elettronica ricaricabile*, app mobile, qr code. La ricarica delle chiavette dovrà avvenire in modo automatico tramite gli stessi distributori automatici. Il valore massimo della cauzione richiesta per la chiavetta non dovrà essere superiore al valore di € 3,00 (tre/00) e l'importo dovrà essere rimborsato dall'utente a fine contratto. La gestione degli strumenti elettronici (consegna agli utenti, ritiro, attivazione, guasti etc.) sarà ad esclusivo carico del Concessionario che individuerà le più idonee modalità per agevolare l'utenza;
- b) segnalare chiaramente e tempestivamente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- c) segnalare o rendere chiaramente visibile, l'eventuale indisponibilità di singoli prodotti;
- d) essere dotati di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni ovvero dotato di sportello;
- e) essere dotati del rubinetto di arresto sulla linea di alimentazione idrica;
- f) possedere la necessaria omologazione sanitaria ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n.35 del 31.05.1979 e del regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella legge 30.04.1962 n.283 "Disciplina igienica della produzione e delle vendite delle sostanze alimentari e delle bevande"
- f) essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti e avere le superfici, destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo nonché resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione;
- g) essere dotati o avere esposte chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi;
- h) i distributori automatici di bevande calde devono garantire il funzionamento con bicchieri realizzati in materiali a ridotto impatto ambientale o con materiali biodegradabili e/o compostabili. Nel caso di modelli migliorativi dovrà essere concordato con il RUP un periodo di sperimentazione. La ditta affidataria dovrà in tutti i casi fornire le certificazioni dei materiali di realizzazione dei bicchieri;
- i) i distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente i cucchiaini/palette per mescolare le bevande, realizzati con materiali specifici per alimenti;
- l) consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero compresa la possibilità di assenza completa di zucchero;
- m) rendere disponibile, nel caso che i distributori siano collocati a fianco di erogatori di acqua potabile, la fornitura anche di solo bicchiere a pagamento;

- n) essere sottoposti alle pulizie e sanificazioni previste nel presente capitolato;
- o) riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo dello stesso, la denominazione, la ragione sociale e il recapito della società nonché il numero verde al quale rivolgersi per reclami, segnalazione guasti, segnalazione di prodotti esauriti.
3. Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori ed erogatori d'acqua, escluso quella concernente il marchio dell'concessionario e/o del produttore del distributore/erogatore stesso.

ART. 11 CONDIZIONI GENERALI DI INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI.

1. Il concessionario dovrà preliminarmente verificare e adeguare i punti di allaccio elettrici ed idrici esistenti. Dovrà, inoltre, effettuare, a sua cura e spese, l'installazione, laddove non presenti, dei collegamenti idrici ed elettrici ed il collaudo dei distributori e degli erogatori di acqua presso le sedi e gli spazi, nel rispetto della normativa tecnica vigente.
2. Le apparecchiature suddette devono essere allacciate alle linee dedicate, con protezione magneto/termica differenziale nei quadri elettrici.
3. Il concessionario è tenuto altresì a rispettare tutte le leggi e i regolamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità. La Amministrazione è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque necessari per il servizio.
4. Al fine di proteggere il circuito elettrico da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto, nonché contro i contatti indiretti, il distributore di bevande dovrà essere costruito in classe II o con isolamento equivalente; in alternativa dovrà essere munito di cavo di alimentazione in doppio isolamento con sopra montata spina volante adatta per il collegamento della messa a terra dell'utilizzatore all'impianto elettrico a monte.
5. Il distributore dovrà comunque essere provvisto di interruttore magnetotermico differenziale di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura e $I_{dn}=30mA$. comunemente definito "interruttore salvavita" coordinato con cavo elettrico di alimentazione.
6. Tutti i distributori installati dovranno essere dotati di un sistema di sicurezza per evitare l'allagamento in caso di guasto (c.d. water-block).

ART. 12 EROGAZIONE ACQUA POTABILE

1. Negli spazi individuati dalla Amministrazione la ditta affidataria dovrà installare erogatori di acqua collegati direttamente alla rete idrica cittadina. Detti erogatori

possono essere ma non necessariamente posizionati a fianco dei distributori di alimenti e bevande oggetto del presente capitolato.

2. L'erogazione di acqua potabile di rete sarà gratuita e non comporterà oneri per la fruizione e per l'utenza.
3. Tutti gli erogatori d'acqua devono essere collegati alla rete elettrica secondo le prescrizioni valide per i distributori.

ART.13 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'EROGATORE GRATUITA DI ACQUA POTABILE

1. Gli erogatori dell'acqua potabile dovranno avere caratteristiche tali da soddisfare l'esigenza di approvvigionamento dell'utenza e devono garantire l'erogazione di acqua naturale e gasata fredda mediante un sistema di raffreddamento che permetta di refrigerare in continuo l'acqua erogata

Gli erogatori dovranno essere dotati di bombole per la gasatura dell'acqua, che dovranno essere sostituite periodicamente dal Concessionario, tenuto conto dell'effettivo utilizzo quantificato con il sistema di monitoraggio contalitri, e ogni qual volta si esauriscano, garantendo la continuità dell'erogazione. In caso di esaurimento della bombola, l'erogatore dovrà indicare l'indisponibilità di acqua gasata e la bombola dovrà essere sostituita entro il termine massimo di 48 ore lavorative dalla segnalazione

3. Gli apparecchi dovranno essere dotati di sistema di filtrazione che dovrà essere sostituito periodicamente, in funzione dell'effettivo utilizzo, da verificare mediante sistema di monitoraggio contalitri;

4. I punti di erogazione (ugelli) dovranno essere in acciaio inox o altro materiale idoneo e posti in modo tale da evitare il contatto diretto con le borracce, bottiglie o altri contenitori e dovranno essere dotati di lampada UV di irradiazione dell'ugello di erogazione ad ogni utilizzo dell'apparecchio, al fine di garantire la massima igiene.

5. Il Concessionario dovrà eseguire la sanificazione periodica, mediante sostituzione dei filtri e igienizzazione del circuito di passaggi dell'acqua, con cadenza definita in funzione delle quantità erogate e comunque non superiore ai tre mesi.

6. Gli apparecchi dovranno essere dotati di pulsante per l'erogazione dell'acqua in quantità predeterminata di 0,50 cl. e dovranno avere un sistema water-block per evitare fuoriuscite di acqua in caso di guasto dell'apparecchio.

7. Gli erogatori dovranno essere dotati di serbatoi interni per la raccolta dell'acqua in eccesso durante l'erogazione. Tali serbatoi dovranno essere monitorati in remoto dal Concessionario,

che dovrà provvedere allo svuotamento giornaliero e comunque ogni qual volta lo stesso sia prossimo al riempimento massimo.

8. I serbatoi dovranno essere dotati di valvola anti-allagamento che blocchi l'erogazione di acqua quando il contenitore è quasi pieno. La macchina dovrà indicare chiaramente agli utenti il fermo momentaneo in attesa di intervento tecnico, che dovrà essere eseguito entro e non oltre le 48 ore lavorative dalla segnalazione.

9. Gli erogatori dovranno:

- essere nuovi di fabbrica;
- avere allacciamento diretto alla rete idrica dell'edificio;
- avere assenza di qualsiasi trattamento di filtrazione o di depurazione dell'acqua;
- assenza di serbatoi o altri sistemi di accumulo dell'acqua in entrata;
- tre opzioni di scelta da parte dell'utente: naturale a temperatura ambiente, naturale refrigerata, refrigerata gasata con addizione di CO₂ (anidride carbonica alimentare);
- piastra di scarico o vaschetta raccogli gocce rimuovibile collegata ad un contenitore di idonee dimensioni (capacità minima: 0,75 cl), non visibile dall'esterno e sul quale si convogliano gli eventuali sversamenti dell'acqua erogata raccolti dalla piastra di scarico;
- pulsante di erogazione dell'acqua (l'erogazione deve avvenire solo fintanto che il pulsante rimane premuto dall'utente);
- l'erogatore deve avere uno spazio sufficiente per consentire il riempimento di contenitori di capacità non superiore ad 1 Lt;
- la cannella dell'erogatore non dovrà consentire l'attacco di tubazioni esterne;
- dovranno essere dotati di un sistema di sicurezza per evitare l'allagamento in caso di guasto (c.d. water-block);
- nel caso la tubatura di allacciamento diretto dell'acqua in entrata fosse di lunghezza superiore ai 5 metri, andrà previsto in prossimità dell'erogatore un rubinetto che consenta eventuali prelievi dell'acqua per il controllo della qualità;
- l'erogatore dovrà essere posizionato su un apposito supporto di appoggio, fornito e installato dal concessionario, che consenta il suo facile utilizzo da parte degli utenti e l'uso da parte di persone diversamente abili. Tale supporto dovrà essere con rivestimento facilmente lavabile, resistente alla ruggine e realizzato con materiali duraturi nel tempo. È facoltà della Amministrazione richiedere l'eventuale sostituzione di singoli erogatori e/o supporti di appoggio in caso di loro evidente deterioramento; la sostituzione dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;

10. L'erogatore fornito dal concessionario dovrà essere conforme alle prescrizioni tecniche relative alle "apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano" stabilite dal D.M. Salute del 7 febbraio 2012, n. 25 e da successive normative.

11. Il concessionario dovrà inviare alla Amministrazione copia del manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione del modello di erogatore installato.

12. Ciascun erogatore dovrà essere identificato da proprio numero o matricola, anche per agevolare le richieste di assistenza tecnica.

ART. 14 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. I comandi di funzionamento ed i sistemi di pagamento dei distributori automatici devono essere ad altezza idonea per consentirne l'utilizzo da parte dell'utenza diversamente abile e/o ipovedenti o non vedenti.

2. I distributori e gli erogatori gratuiti di acqua potabile dovranno essere posizionati sopra i punti di appoggio previsti ad altezza che permettano la fruibilità dell'apparecchiatura anche di persone diversamente abili.

ART.15 DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL RUP A CONCLUSIONE DELLA INSTALLAZIONE

1. A seguito dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà trasmettere al RUP entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Amministrazione le attestazioni riguardanti i requisiti di conformità per i distributori e gli erogatori di acqua potabile, con particolare riguardo:

- alla data di fabbricazione del distributori/erogatori da installare o al primo impiego dei medesimi;
- alle certificazioni di efficienza energetica.

2. Il concessionario dovrà inoltre, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'avvio delle operazioni di installazione, consegnare al RUP i seguenti documenti:

- elenco dei prodotti erogati, identificati con la propria marca commerciale e formato, con i prezzi all'utenza (cd. Listino ufficiale), distinto fra pagamento per contanti e pagamento in modalità elettronica, suddiviso tra le diverse tipologie (bevande calde, snacks, bevande fredde, alimenti freschi);
- schede merceologiche di tutti i prodotti forniti, dettagliate degli ingredienti e di tutte le indicazioni obbligatorie per legge, inclusi i prodotti senza glutine;

- appropriata documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti offerti.

3. Il concessionario dovrà, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla conclusione dell'ultimo distributore/erogatore, pena l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato, consegnare al Rup i seguenti documenti:

- la documentazione di conformità alla normativa CE dei modelli di distributore, le eventuali documentazioni relative al DM. N. 37 del 22/01/2008 (ex legge 46/90) per gli impianti realizzati e al D.L. vo n. 17 del 27/1/2010 (c.d. Direttiva Macchine) per i distributori e gli erogatori dell'acqua installati;
- l'attestazione di regolare installazione di tutti i distributori ed erogatori di acqua;
- copia del Manuale di istruzioni per l'uso dei distributori (in italiano), per ogni tipo e modello installato;
- copia del manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione del modello di erogatore di acqua installato (in italiano);
- elenco dettagliato di tutti i distributori ed erogatori installati, distinti per ubicazione e tipologia dei prodotti erogati, con relativi prezzi, accompagnato dalla dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica, né grassi idrogenati, in cui deve essere riportato il numero di matricola ed eventuali altre codifiche di riconoscimento. Detto elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di eventuali modifiche del parco macchine distributrici od erogatori installati per i casi previsti dal presente capitolato.

ART. 16 REFERENTE DEL CONCESSIONARIO

1. All'atto della stipula del contratto ovvero entro e non oltre 7(sette) giorni naturali e consecutivi dalla medesima, il concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione la persona designata come Referente unico del servizio nei confronti dell'Amministrazione, fornendo l'indirizzo di posta elettronica e il suo recapito telefonico (telefono cellulare). Dovrà essere contestualmente indicato il nominativo ed il telefono anche di almeno un sostituto per i casi di impedimento o assenza, anche per ferie, del Referente designato.

2. Il Referente e il suo sostituto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
- b) adeguata preparazione e formazione professionale in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;

- c) possesso dei poteri necessari per l'esecuzione del servizio;
 - d) reperibilità i giorni feriali della settimana ai recapiti telefonici e-mail comunicati alla Stazione Appaltante dalle ore 8 alle ore 18 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 14.00 il giorno di sabato.
3. Il Referente sarà responsabile, fra l'altro, del rispetto delle misure per la sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle attività svolta, anche da parte delle eventuali imprese mandanti o subappaltatrici.
4. L'Amministrazione si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, alla ditta affidataria. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall'Amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'concessionario.
5. L'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del suo sostituto, senza che l'concessionario possa sollevare obiezioni, in caso di rilevata non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

ART.17 PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ INERENTI ALLA CONCESSIONE

1. Il personale incaricato dalla Ditta per l'effettuazione delle operazioni di gestione dei distributori dovrà essere accreditato da parte della Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze per i controlli di sicurezza.
2. Pertanto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto dovrà essere trasmesso alla pec prot.ca.firenze@giustiziacert.it l'elenco dei soggetti da autorizzare corredato dai documenti di identità. Dovranno inoltre essere trasmesse le targhe dei furgoni corredate dal libretto di circolazione dei medesimi.
3. Per motivi di sicurezza, il Concessionario dovrà trasmettere il primo giorno lavorativo di ogni mese alla pec uff.contratti.ca.firenze@giustizia.it il turno mensile del proprio personale presente a Palazzo di Giustizia al fine di avere contezza del personale presente nella struttura in caso di esodo.
4. Il Concessionario si obbliga ad impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in regola con la vigente normativa in materia di requisiti igienico-sanitari, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore e dovrà, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della Concessione, le condizioni contrattuali normative e retributive non

inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, C.C.N.L ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni, nonché dovrà assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.

5. Il Concessionario dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà fornire, se richiesto dall'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio ed ogni qualvolta sia richiesto durante la vigenza del contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l'avvenuto adempimento a tali obblighi.

6. Il servizio alle dipendenze del Concessionario o per il Concessionario non potrà costituire, in alcun caso ed in alcuna forma, per il personale da questi impiegato, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto diretto con l'Amministrazione.

7. Il personale dipendente del Concessionario dovrà:

- indossare idonee divise munite sia di placca ben visibile recante il marchio dell'impresa del Concessionario sia di apposita tessera di riconoscimento;
- essere in possesso del libretto d'idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 327/1980 ("Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e dell'Unione europea in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande") ed attenersi alle prescrizioni di cui agli altri articoli del Titolo III ("Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto") del citato D.P.R. n. 327/1980;
- osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP, di cui all'art. 25;
- essere sottoposto, a cura e spese del Concessionario, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, nonché, qualora assente dal lavoro per malattie infettive, ad opportuna visita di idoneità da parte degli Enti pubblici autorizzati, prima del rientro in servizio;
- osservare le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita dalle sedi dell'Amministrazione;
- adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente dell'Amministrazione e al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- comunicare immediatamente al referente dell'Amministrazione qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali) che dovessero accadere nell'espletamento del servizio;
 - tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
 - assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
8. L'Amministrazione si riserva di richiedere al Concessionario la sostituzione del personale addetto in caso di grave negligenza o altro comportamento oltraggioso o indecoroso dello stesso.

ART. 18 CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI DA EROGARE

1. Il servizio di erogazione dovrà prevedere obbligatoriamente l'erogazione dei seguenti prodotti così come descritti in modo esemplificativo ma non esaustivo di seguito:

Bevande calde tradizionali: bicchiere di acqua calda, tè, infusi, tisane, caffè/espresso/lungo in grani macinato istantaneamente, caffè decaffeinato; caffè macchiato; orzo/corto/lungo/macchiato/cappuccino; cioccolato, ginseng/lungo/macchiato/cappuccino; cioccolata.

Acqua (frizzante, naturale bio bottiglia compostabile/lattina da 0.50 cl).

Acqua naturale e frizzante microfiltrata tramite erogatore

Bevande fredde (the/limone/pesca/verde in brik/lattina da 0,33 cl, Coca-cola, Fanta, Pepsi-cola; succhi di frutta brik/lattina cl 0,33 etc.)

Snack dolci/salati (brioche e lieviti gr 60 – non da prodotto surgelato- min gr 60 senza grassi vegetali e idrogenati)

Prodotti freschi (ad esempio yogurt da bere frutta assortita gr 200 /intero bianco/frutta assortita gr 125)

Panini e tramezzini (prosciutto crudo; prosciutto cotto; farciture varie) gr 100 + 80 gr farcitura.

Snack freschi: snack di frutta verdura gr 70; barrette di parmigiano gr 20

Snack dolci/salati gluten free

2. I prodotti da erogare dovranno provenire da fornitori selezionati ed appartenere a primari marchi a rilevanza nazionale, prediligendo, quando possibile, i prodotti "a filiera corta".

3. Considerato che l'Amministrazione è sensibile alle politiche di tutela dell'ambiente e alla progressiva riduzione dell'utilizzo dei materiali plastici all'interno dei distributori automatici,

favorendo altresì il recupero e il riciclo dei materiali, il Concessionario si impegna a mettere in atto tutti gli accorgimenti volti a garantire la sostenibilità ambientale del servizio.

4. All'acquirente dovranno essere ben visibili il prezzo, la marca, la data di confezionamento o il tempo minimo di conservazione; al riguardo, i prodotti non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e dovranno essere tempestivamente sostituiti entro la data indicata a pena di applicazione delle penali previste dal disciplinare di gara.

5. Il concessionario si impegna a fornire tutti i prodotti indicati in modo esemplificativo ma non esaustivo nel comma 1 assicurandone un'adeguata rotazione e garantendo che all'interno di ogni distributore sia sempre presente almeno un prodotto senza glutine.

5. L'Amministrazione potrà richiedere, nel corso del contratto, l'introduzione di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli pattuiti contrattualmente e il Concessionario, a sua volta, potrà proporre, previo accordo con l'Amministrazione, nuovi prodotti che siano qualitativamente ed economicamente equivalenti a quelli da sostituire.

7. La somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste nel "paniere prodotti", comporterà l'applicazione delle penali previste nel disciplinare di gara.

8. In nessun caso potranno essere somministrati bevande alcoliche di qualsiasi gradazione tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non specificato nel presente Capitolato.

9. È vietata altresì la vendita di chewingum, caramelle e prodotti similari, salvo apposita autorizzazione del RUP.

10. L'Amministrazione, infine, si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga che non debbano essere erogati.

ART. 19 SPECIFICHE DEI PRODOTTI EROGATI

1. I prodotti e gli alimenti erogati dovranno essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati; al riguardo, il Concessionario dovrà attestare, in occasione della presentazione dell'elenco distributori/prodotti/prezzi, mediante dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati e a richiesta dell'Amministrazione esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.

2. Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori intolleranti o allergici; a tal fine, affinché il consumatore riceva informazioni essenziali,

leggibili e comprensibili per fare acquisti consapevoli, il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (per esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro derivati - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape - 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.), pena l'applicazione delle relative penali.

3. Si stabilisce inoltre che:

- tutte le macchine di distribuzione automatica di snack e bevande dovranno erogare in eguale misura snack dolci e salati.
- tutte le macchine di distribuzione di snack e bevande dovranno erogare almeno 1 (un) prodotto salato e 1 (un) prodotto dolce adatti ad una dieta priva di glutine. I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.)
- le bottiglie di acqua minerale, naturale e frizzante, in contenitori PET o realizzati con materiali biodegradabili da 50 cl., non in vetro, dovranno essere presenti nel limite di non più di n. 3 "spiralì" occupate, di cui almeno n. 1 di acqua frizzante. La vendita di acqua minerale in bottiglia non deve comportare una minore offerta di selezione di prodotti snack.

ART. 20 SISTEMA HACCP

1. Il concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D.lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE.

2. Il concessionario verificherà e dichiarerà, all'inizio del rapporto e comunque ogni volta che gli sarà richiesto dall'Amministrazione, che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa ed altresì ai manuali di corretta prassi igienica per la distribuzione automatica di alimenti, volumi 1-2-3, adottati dall'Associazione Italiana distribuzione automatica e validati dal Ministero della Salute in conformità al regolamento CE 852/2004.

3. Il concessionario deve essere dotato di "Manuale di Autocontrollo di Corretta Prassi Igienica" aggiornato, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto dalla suddetta normativa europea. In corrispondenza dell'avvio del servizio l'aggiudicatario dovrà consegnare copia del predetto manuale alla Stazione Appaltante.

4. Il concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.

5. La Stazione Appaltante. è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.

6. Al fine di verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e delle procedure di autocontrollo HACCP, la Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso di durata della concessione e senza alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi dell'intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti.

7. Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, la Amministrazione addebita al concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche e procede a risolvere il Contratto ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico dell'concessionario.

ART. 21 PREZZI A BASE D'ASTA

1. I prezzi, già comprensivi di IVA, dei prodotti richiesti sono riportati nella seguente tabella e rappresentano i prezzi a base d'asta sui quali indicare il ribasso unico percentuale

<u>TIPOLOGIA PRODOTTI</u>	PREZZO A BASE D'ASTA
A) Bevande calde	Prezzo con moneta
1.Caffè espresso, lungo-corto in chicchi macinati all'istante, almeno "1^ miscela bar "con grammatura minima di 7 g.per ogni erogazione che contenga l'80% di miscela arabica e il 20% di miscela robusta, prodotto di	€ 1.20

marca di rilevanza nazionale;	
Caffè espresso macchiato con grammatura minima di gr 7 di caffè e di gr 4 di latte per ogni erogazione	€ 0.90
2.Caffè decaffeinato- prodotto di marca di rilevanza nazionale solubile con grammatura minima di 1,5 gr di caffè per ogni erogazione	€ 0.90
2.Caffè decaffeinato macchiato di marca di rilevanza nazionale solubile con grammatura minima di 1,5 gr di caffè e di gr 4 di latte per ogni erogazione per ogni erogazione	€ 0.90
Caffè Ginseng con grammatura minima di gr 7 di caffè per ogni erogazione di marca di rilevanza nazionale	€ 0.90
Caffè Ginseng macchiato con grammatura minima di gr 7 di caffè e di gr 4 di latte per ogni erogazione per ogni erogazione di marca di rilevanza nazionale	€ 0.90
3. Orzo solubile con grammatura minima di gr 2,5 di orzo per ogni erogazione di marca di rilevanza nazionale	€ 0.90
3. Orzo solubile macchiato con grammatura minima di gr 2,5 di orzo e di gr 4 di latte per ogni erogazione di marca di rilevanza nazionale	€ 0.90
Cappuccino: con grammatura minima di gr 7 di caffè e gr 6 di latte per ogni erogazione	€ 0.90
Cappuccino decaffeinato solubile con grammatura minima di gr 1,5 di caffè e gr 6 di latte per ogni erogazione	€ 0.90
Cappuccino con cioccolata: con grammatura minima di gr 7 di caffè e gr 6 di latte e gr 3 di cioccolata per ogni erogazione	€ 0.90
4. Thè almeno 14 g di thè in polvere per ogni erogazione	€ 0.90
5. Cioccolata almeno 25 g di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione	€ 0.90
11. Altre eventuali tipologie di bevande calde speciali (es. caffè con miscele speciali)	€ 1,00

12 Acqua calda (bicchiere)	€ 0,20
B) Bevande fredde analcoliche e succhi di frutta	
13. Succhi in bottiglia dal ml 125 vari gusti,	€ 1,00
14. Succhi in bottiglia da ml 200 vari gusti	€ 1,50
15. Bevande vari gusti in lattina o in PET da 33 cl (Coca-cola; Fanta; Pepsi-Cola; Chinotto neri)	€ 1,40
16. Acqua minerale liscia e gasata in bottiglia da l 0.5 (Panna, Levissima, Ferrarelle)	€ 0,80
C) Prodotti alimentari preconfezionati	
17. Snack salati - <i>minimo 3 tipologie</i> di prodotti diversi, tipo crackers/schiacciatine/tarallucci, fino a gr.50	€ 1,00
18. Snack salati - <i>minimo 3 tipologie</i> di prodotti diversi, tipo crackers/schiacciatine/tarallucci, superiori a gr. 50 -	€ 1,40
19. spuntini dolci - <i>minimo 3 tipologie</i> di prodotti diversi - tipo wafer o biscotti o crostatine - fino a gr 50	€ 1,00
20. spuntini dolci - <i>minimo 3 tipologie</i> di prodotti diversi - tipo wafer o biscotti o crostatine - superiori a gr 50	€ 1,40
21. prodotto dolce/salato senza glutine qualsiasi grammatura	€ 1,50
D) Alimenti freschi conservati a +4°	
22. Yogurt in conf. consumabile drink almeno 200 gr, naturale e alla frutta (gusti vari)	€ 1,50
23. Piadina ripiena conf.min gr.100	€ 2,00
24. Panini confezionati in atmosfera protetta da circa 100 gr. (gusti vari)	€ 2,50
25. Tramezzini confezionati in atmosfera protetta, 120 gr. (gusti vari)	€ 2,50
E) Altro	
26. solo bicchiere per alimenti	€ 0,10

2. Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto senza costi ulteriori con comando attivato dall'utente con possibilità di indicare la quantità prescelta.

3. L'operatore economico deve proporre in vendita i prodotti dei principali marchi presenti su mercato.

4. I prezzi di vendita all'utenza devono essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto in tutte le ubicazioni interessate dal servizio.

5. I prezzi di vendita dei prodotti, sia quelli relativi alla modalità di pagamento in moneta sia quelli in modalità elettronica, devono essere esposti in modo visibile all'utenza.

6. Il concessionario si impegna ad erogare tutte le tipologie di prodotto richieste nella suddetta tabella per l'intera durata contrattuale.

7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non distribuzione di prodotti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, l'effettuazione di controlli sulla qualità dei prodotti distribuiti, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

8. La Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso del contratto, di chiedere modifiche o integrazioni sulla base di considerazioni inerenti alle esigenze delle sedi interessate e/o richieste specifiche degli utenti.

9. L'introduzione nel listino di nuovi prodotti oppure la semplice sostituzione di uno o più prodotti rientranti nelle tipologie previste, dovrà essere tempestivamente concordata dal concessionario con l'Amministrazione che dovrà dare la propria autorizzazione sulla base delle prescrizioni del presente capitolato.

ART 22 REVISIONE PREZZI

1. Il concessionario, a partire dal secondo anno, potrà richiedere all'Amministrazione la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, la revisione dei prezzi verrà autorizzata dall'Amministrazione, tenendo conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

3. L'adeguamento per il secondo anno verrà determinato considerando la variazione ISTAT (FOI) dalla data di inizio del servizio alla data di pubblicazione dell'ultimo indice disponibile al momento della richiesta, mentre per gli anni successivi al terzo l'adeguamento verrà determinato considerando la variazione ISTAT (FOI), dalla data in cui è stato applicato il

precedente adeguamento, alla data di pubblicazione dell'ultimo indice disponibile al momento della richiesta.

4. Il concessionario deve inoltrare una richiesta scritta e motivata all'Amministrazione, accompagnata dai relativi documenti giustificativi. L'applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, alla quale è riservata la valutazione della congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente.

5. Le variazioni sopradette saranno applicabili solo qualora l'indice ISTAT abbia subito una variazione, dall'inizio del contratto, superiore al 5%.

ART. 23 PAGAMENTO DEI PRODOTTI

1. I distributori automatici dovranno essere muniti dei seguenti meccanismi di pagamento:

- gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di monete, compreso il taglio minimo di € 0.05 (cinque centesimi), e dotata di dispositivo rendi resto.
- sistemi di pagamento con strumenti elettronici (chiavi elettroniche, schede magnetiche o simili, capaci di gestire crediti a scalare) identici e programmati per tutti i distributori installati all'interno dei locali e conseguentemente funzionanti con sistema unico di pagamento.
- Applicazione per il pagamento tramite smartphone (qr code)

3. La ricarica con strumenti elettronici dovrà avvenire tramite gli stessi distributori automatici.

4. La distribuzione ai dipendenti dell'Amministrazione degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata in € 3 (tre) per dispositivo, sarà effettuata direttamente dal Concessionario.

Al termine della concessione, la ditta provvederà alla restituzione delle cauzioni versate, entro 30 giorni naturali e consecutivi, e al ritiro del dispositivo di pagamento.

ART. 24 ONERI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

1. La Amministrazione mantiene:

- a) la funzione di indirizzo e di supervisione, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi attuati dal concessionario con quanto previsto nel presente Capitolato e nel contratto;
- b) il controllo sulla gestione con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi, alle modalità e tempistiche previste per gli interventi di igienizzazione dei distributori, e alle altre prescrizioni previste nel presente capitolato.

ART. 25 OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà:

A) mantenere i distributori di alimenti e bevande in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza; provvedere a proprie spese alla manutenzione straordinaria a seguito di guasti o disfunzioni mediante riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso. Gli interventi di riparazione in caso di malfunzionamento o anomalie devono essere effettuati entro 24 (ventiquattro) ore lavorative in caso di chiamata al numero telefonico dedicato, attivo dalle 8 alle ore 18.00 dei giorni lavorativi (incluso il sabato). Qualora l'entità del guasto comporti il ritiro della macchina, il concessionario deve provvedere alla sostituzione della medesima con distributore della stessa tipologia entro e non oltre 72 (settantadue) ore lavorative dal ritiro.

In caso di non riparabilità del distributore, il Concessionario dovrà darne comunicazione all'Amministrazione e provvedere entro 48 ore dalla comunicazione alla sostituzione della macchina distributrice.

- B) garantire il continuo e tempestivo rifornimento di tutti i distributori. Il servizio di rifornimento di ciascun distributore automatico deve essere garantito con **tre passaggi settimanali** per assicurare l'approvvigionamento continuativo. In caso di carenza di prodotti segnalati dall'Amministrazione, il passaggio di rifornimento dovrà essere effettuato entro 12 (dodici) ore successive alla segnalazione salvo festivi;
- C) adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di sostenibilità ambientale e di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile di eventuali danni causati agli utenti dei servizi per il mancato adeguamento e l'inosservanza delle norme ambientali e igienico sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e le somministrazioni e di cibi e bevande;
- D) controllare e pulire i distributori automatici in occasione di ogni singolo rifornimento di prodotti e comunque i distributori dovranno essere verificati, puliti e sanificati in via straordinaria ogni 4 mesi al fine di garantire l'igiene degli stessi e la conseguente sicurezza dei prodotti.
- E) curare la manutenzione degli apparecchi di erogazione dell'acqua, lo svuotamento del contenitore di raccolta dell'acqua sversata, il controllo ed il mantenimento della qualità e della tutela igienico sanitaria del servizio, la sostituzione della bombola erogatrice del gas per l'acqua gasata e refrigerante entro 48 ore dalla segnalazione

dell'Amministrazione, salvo festivi. In particolare, è fatto obbligo al concessionario di effettuare la manutenzione ordinaria delle varie parti dell'erogatore dell'acqua con la periodicità prevista nel manuale di uso e manutenzione, e comunque ogni volta lo richiama l'Amministrazione, anche per singoli erogatori, per la presenza di odori sgradevoli, di incrostazioni o altro. E richiesta, comunque, un'operazione periodica di sanificazione/igienizzazione interna/esterna, **con sostituzione dei filtri**, degli erogatori d'acqua e di pulizia dei supporti di appoggio 6 (sei) volte l'anno;

- F) attestare tutti gli avvenuti interventi periodici e/o straordinari di pulizia e sanificazione richiesti dai precedenti punti mediante scheda di report da far pervenire all'Amministrazione non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dall'effettuazione degli interventi, da cui risulti data/ora/nome operatore/tipo operazioni e/o controlli effettuati;
- G) comunicare, se richiesto dalle vigenti disposizioni, all'Autorità Sanitaria o ad altro soggetto competente, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione delle apparecchiature (Art. 32 del DPR 26 marzo 1980 n. 327 e ss.mm. ed integrazioni);
- H) garantire la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, la verifica, ad ogni rifornimento delle date di scadenza dei prodotti in vendita, nonché la conservazione a magazzino degli stessi, conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento 852/2004 (HACCP).;
- I) asportare a propria cura e spese tutti gli imballaggi utilizzati al momento dell'installazione delle macchine e del rifornimento dei distributori, provvedendo allo smaltimento differenziato degli stessi e dei materiali di risulta. Gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali facilmente riciclabili e/o provenire da risorse rinnovabili e non contenere sostanze chimiche quali CFCs, HCFCs, tricloroetano;
- J) installare in prossimità dei distributori contenitori portarifiuti idonei per la raccolta differenziata e provvedere alla loro immediata sostituzione qualora divenuti inadatti allo scopo. I contenitori dovranno essere puntualmente vuotati e mantenuti in perfette condizioni igieniche a cura del Concessionario.
- K) Il Concessionario dovrà mantenere nel massimo ordine ed in perfetta pulizia gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione e i relativi distributori automatici ed erogatori di acqua, nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie e delle procedure di autocontrollo, secondo il sistema HACCP. Al riguardo, dovrà eseguire, a proprie cure e spese, anche mediante l'utilizzo di personale specializzato nel campo

delle pulizie e delle sanificazioni ambientali, tutti gli interventi necessari, giornalieri, periodici o straordinari.

- L) Il Concessionario dovrà utilizzare prodotti per l'igiene e la pulizia conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.
- M) Il Concessionario dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per i materiali di scarto di propria competenza. Eventuali rifiuti speciali provenienti dai distributori dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese del Concessionario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea. Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento saranno a totale carico del Concessionario, per cui l'Amministrazione sarà completamente sollevata da detti obblighi.

2. L'inottemperanza reiterata e continuata a quanto stabilito nel presente articolo può costituire risoluzione del contratto.

ART. 26 ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI

1. Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, il concessionario deve comunicare all'Amministrazione un numero verde utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da telefono fisso che da cellulare, attivo H 24 e anche nei giorni festivi dedicato all'assistenza per gli utenti e per la gestione dei reclami.

Il numero del recapito deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore installato presso la sede dell'Amministrazione verde, e potrà essere utilizzato dall'utenza per:

- mancata o irregolare erogazione di prodotti;
- richieste rimborsi per mancata erogazione dei prodotti e del resto nelle modalità di pagamento per contanti.
- malfunzionamenti/guasti delle apparecchiature.

2. Il concessionario deve garantire i rimborsi richiesti, se dovuti, con le modalità indicate dall'utente tramite il numero verde suddetto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla chiamata o, nell'impossibilità obiettiva di rispettare tale termine (ad esempio: utente non reperibile o non immediatamente ricontattabile), entro il minor tempo possibile, facendosi interamente carico delle spese eventualmente necessarie per portare a buon fine il rimborso (per esempio: spese per spedizione, bonifico, etc.).

3. In qualsiasi momento nel corso del Contratto, il concessionario è tenuto a trasmettere o rendere accessibili dati e report sul numero delle chiamate pervenute tramite il numero verde e dei problemi più ricorrenti segnalati dall'utenza.

ART. 27 PENALI

1. La violazione di qualunque disposizione contenuta nel Capitolato o il compimento da parte del Concessionario o dei suoi collaboratori/dipendenti di azioni e/o atti che abbiano compromesso o tali da compromettere il servizio o recare danno al luogo comportano l'applicazione di sanzioni adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione non esclusa la revoca della concessione

2. La Amministrazione si riserva di effettuare, tramite il Direttore dell'esecuzione, controlli a campione per verificare il corretto espletamento del servizio e il rispetto del presente Capitolato.

3. L'Amministrazione, verificata l'eventuale mancanza, carenza o effettuazione del servizio in maniera difforme dalle previsioni del presente Capitolato, fatte salve le ipotesi di inadempimento che possono comportare la risoluzione del contratto come previsto nel Disciplinare di gara, si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 113-bis del D.L.vo 50/2016, di comminare le penali di seguito specificate in tabella e riferite alle attività/inadempimenti indicati:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Mancato rispetto dei termini previsti per la consegna ed installazione dei distributori	€ 100 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15 giorni decorsi i quali l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto
Ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature o dei necessari ripristini a scadenza del contratto	€ 50 per ogni giorno di ritardo
Mancata corresponsione del canone annuale e dei rimborsi spese entro i termini previsti	€ 100 per ogni giorno di ritardo salvo il diritto di risolvere il contratto
Mancata consegna/aggiornamento nei tempi stabiliti dell'elenco dettagliato dei distributori installati e dei prodotti erogati con relativi prezzi	€ 50 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto dei tempi di intervento	€ 100 per ogni giorno di ritardo

massimo per le riparazioni dei distributori in caso di guasti	
Mancato rispetto dei tempi d'intervento per il rifornimento/riassortimento dei prodotti esauriti	€ 100 per ogni giorno di ritardo
Mancata sostituzione del distributore entro il tempo massimo di 72 ore lavorative successive alla segnalazione, nel caso l'entità del guasto non consenta la riparazione	€ 50 per ogni giorno di ritardo e per ogni distributore non sostituito
Mancata trasmissione nei tempi stabiliti della relazione sulla valutazione dei rischi ai sensi dell'art 28 comma 2 lett a) del Dlgs 81/2008	€ 50 per ogni giorno di ritardo
Mancata segnalazione con appositi avvisi e/o liste di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti e/o allergici	€ 100 a prodotto per la prima infrazione € 200 a prodotto per le infrazioni successive
Somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal paniere obbligatorio	€ 100 a prodotto per la prima infrazione € 200 a prodotto per le infrazioni successive
Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/contrattuali in tema di igiene e di conservazione degli alimenti, tale da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio	€ 100 a prodotto per la prima infrazione € 200 a prodotto per le infrazioni successive. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto.
Mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione dei distributori secondo la periodicità prevista dal Capitolato	€ 100 a distributore per la prima infrazione € 200 a distributore per le infrazioni successive. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto
Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti	€ 100 per ogni infrazione accertata
Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto
Mancata presentazione nei tempi stabiliti della reportistica semestrale sul numero di	€ 20,00 per ogni giorno di ritardo

3. L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni sarà recuperata dall'Amministrazione incamerando la quota parte dell'importo della garanzia definitiva costituita dal Concessionario e non potrà superare complessivamente il 10% del valore economico massimo quinquennale
4. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario a mezzo di comunicazione scritta inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC). Entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il termine l'Amministrazione qualora non riceva giustificazioni oppure avendole ricevute non le ritenga valide, applicherà le penali previste o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune dandone comunicazione al Concessionario
5. L'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Le sanzioni sopra espresse non saranno applicate per cause di forza maggiore non imputabili al concessionario e/o nel caso che gli impedimenti fossero determinati da fattori tecnici collegati alla sede in cui sono ubicati i distributori/erogatori d'acqua.

ART. 28 CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. Fatto salvo che i controlli igienico - sanitari e nutrizionali saranno esercitati nei modi previsti dalla normativa vigente dalle Unità Operative complesse dell'ASL competente per territorio "Igiene e Sanità Pubblica" (S.I.S.P.) e/o "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" (S.I.A.N.), l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, idonei controlli e verifiche di tipo igienico - sanitario, sia di tipo qualitativo che quantitativo, per verificare la corrispondenza dei servizi forniti dal Concessionario alle prescrizioni del presente Capitolato. In particolare, l'Amministrazione potrà disporre verifiche ed accertamenti in ordine ai seguenti aspetti ed elementi:

- a) decoro, pulizia ed igiene degli spazi concessi e dei distributori adibiti al servizio;

- b) espletamento del servizio in generale, con particolare riguardo alla correttezza, al comportamento e alla professionalità del personale addetto, nonché al rispetto delle tempistiche previste per i rifornimenti e gli interventi manutentivi dei distributori;
- c) validità delle licenze e delle autorizzazioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio;
- d) corrispondenza dei prodotti somministrati e delle relative grammature rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto offerto in sede di gara;
- e) residui prodotti fitosanitari, micotossine e modificazioni genetiche sui prodotti di origine vegetale;
- f) residui di sostanze farmacologiche superiori ai limiti di legge sui prodotti di origine animale;
- g) conservazione dei generi alimentari utilizzati ed immagazzinati (modalità di deposito, temperature di conservazione delle materie prime, termine minimo di conservazione e data di scadenza dei prodotti, ecc.);
- h) regolare gestione del servizio di differenziazione/smaltimento dei rifiuti;
- i) regolare svolgimento dei servizi di pulizia e sanificazione degli spazi concessi, dei distributori automatici, come indicato all'art. 25 del presente capitolato tecnico;
- j) regolare sostituzione e pulizia dei filtri degli erogatori di acqua come indicato all'art. 25 del presente capitolato tecnico;
- k) qualità dei prodotti utilizzati per la pulizia degli spazi e dei distributori automatici;
- l) compatibilità ambientale dei prodotti "usa e getta" impiegati (bicchieri, barrette/cucchiaino, ecc. compostabili);

ART. 29 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le attività di valutazione interne sulla qualità e sull'organizzazione del servizio e gli opportuni controlli volti a verificare l'osservanza delle disposizioni contrattuali da parte del Concessionario, saranno svolte, anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza, dal DEC.

2. Durante la fase di gestione, l'Amministrazione potrà procedere a verifiche periodiche sulla qualità e la rispondenza dei prodotti e dei prezzi offerti dal Concessionario ai requisiti del presente capitolato e all'offerta economica presentata.

3. L'Amministrazione avrà, inoltre, facoltà di procedere in ogni tempo a ispezioni, verifiche tecniche ed igieniche, sia con riguardo ai prodotti somministrati che alla cura e alle pulizie degli spazi e dei distributori automatici.

4.I controlli saranno effettuati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dall'Amministrazione.

5.Il Concessionario sarà obbligato a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni e i documenti ritenuti utili a perseguire le finalità di cui al presente articolo e a conformarsi alle richieste e prescrizioni da questi impartite, finalizzate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato tecnico.

6.Il Concessionario si obbliga ad informare l'Amministrazione sull'esito di eventuali controlli effettuati direttamente da organi esterni e a fornire qualunque informazione su eventuali problemi riscontrati in materia di igiene e sicurezza alimentare.

7.L'Amministrazione si riserva la facoltà di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi resi.

8.Le risultanze delle ispezioni da parte dell'Amministrazione e i riscontri di gradimento dell'utenza serviranno anche a formulare raccomandazioni volte a migliorare il servizio fornito e/o ad attuare azioni correttive.

ART. 30 RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO -REPORTISTICA

1.Il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione, su base annuale, entro 90 giorni solari successivi a ciascun anno di riferimento, ovvero su richiesta dell'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali previste nel disciplinare di gara, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero di erogazioni nell'anno per tipologia di prodotto, suddivise per sede;
- numero di erogazioni totali nell'anno suddivise per punti di ristoro;
- incasso annuale per tipologia di prodotto, suddiviso per sede;
- incasso totale annuale suddiviso per sede.

2.Al riguardo, si rappresenta che i distributori automatici dovranno essere "censiti" online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 127/2015 e dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/06/2016.

ART 31 RIEPILOGO DATE

- 1) Comunicazione all' Amministrazione entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto del Referente del contratto.
- 2) Attivazione entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto del numero verde dedicato all'utenza.

- 3) Installazione dei distributori entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.
- 4) Disinstallazione dei distributori entro e non oltre 20 giorni (venti) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza della concessione.
- 5) Consegna al RUP entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'avvio delle operazioni di installazione dei distributori la seguente documentazione:
 - elenco dei prodotti erogati, identificati con la propria marca commerciale e formato, con i prezzi all'utenza (cd. Listino ufficiale), distinto fra pagamento per contanti e pagamento in modalità elettronica, suddiviso tra le diverse tipologie (bevande calde, snacks, bevande fredde, alimenti freschi);
 - schede merceologiche di tutti i prodotti forniti, dettagliate degli ingredienti e di tutte le indicazioni obbligatorie per legge, inclusi i prodotti senza glutine;
 - appropriata documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equosolidale, nonché la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti offerti.
- 6) Consegna al RUP entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla conclusione della installazione dei distributori:
 - della documentazione di conformità alla normativa CE dei modelli di distributore, le eventuali documentazioni relative al DM. N. 37 del 22/01/2008 (ex legge 46/90) per gli impianti realizzati e al D.L. vo n. 17 del 27/1/2010 (c.d. Direttiva Macchine) per i distributori e gli erogatori dell'acqua installati;
 - l'attestazione di regolare installazione di tutti i distributori ed erogatori di acqua;
 - copia del Manuale di istruzioni per l'uso dei distributori (in italiano), per ogni tipo e modello installato;
 - copia del manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione del modello di erogatore di acqua installato (in italiano);
 - elenco dettagliato di tutti i distributori ed erogatori installati, distinti per sito e tipologia, in cui deve essere riportato il numero di matricola ed eventuali altre codifiche di riconoscimento. Detto elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di eventuali modifiche del parco macchine distributrici od erogatori installati per i casi previsti dal presente capitolato.

Firenze, 20 aprile 2023

Il Presidente della Corte
Alessandro Nencini

